COMUNE DI PISA
Noi Adesso Pis@ Fratelli d'Italia

Pisa, 5 marzo 2018

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: Deliberazione della Giunta Comunale n. 242 del 28/12/2017 – Divieto che limita la possibilità di manifestazione del pensiero – Legittimità di una delibera di Giunta che va ad introdurre un aggravio per il cittadino nella procedura di rilascio della concessione del suolo pubblico.

V I S T A

la deliberazione della Giunta comunale n. 242 del 28/12/2017, avente come oggetto "Divieto di occupazione di aree pubbliche da parte di soggetti che si ispirino ai disvalori di fascismo, nazifascismo o in aperto contrasto con i valori della Costituzione italiana – linee di indirizzo", e la relativa immediata esecuzione;

P R E S O A T T O

che l'ufficio competente di SEPI per la concessione temporanea del suolo pubblico ha immediatamente recepito le linee guida di cui sopra, richiedendo a integrazione della domanda la sottoscrizione da parte del richiedente di un nuovo ulteriore modulo, appositamente predisposto, che deve essere firmato obbligatoriamente, pena la mancata concessione;

R I B A D I T O

che le indicazioni contenute nelle linee di indirizzo per la concessione hanno un profilo di dubbia costituzionalità;

C O N S I D E R A T O

che la legge del 7 agosto 1990, n. 241, relativa alle "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e contenente le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, in armonia con l'art. 97 della Costituzione, fissa le regole generali dell'azione amministrativa, in particolare indicando, attraverso gli articoli 1 comma 1 e comma 2 sui "Principi generali dell'attività amministrativa", che:

- art. 1 comma 1: "*L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario*";
- art. 1 comma 2: "*La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria*";

I L S O T T O S C R I T T O C O N S I G L I E R E C O M U N A L E
F I L I P P O B E D I N I C H I E D E A L S I N D A C O

se la delibera della Giunta Comunale n. 242 del 28/12/2017 e la conseguente introduzione di un nuovo ulteriore modulo obbligatorio non si configurino come un inutile aggravamento della procedura amministrativa di rilascio su fattispecie che sono già regolate da leggi nazionali, che determina un maggiore onere per il cittadino richiedente il permesso per l'occupazione del suolo pubblico.

Filippo Bedini